I.P.S.A.R. I.P.S.E.O.A.

Fondazione di Sardegna

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - SASSARI

Codice Scuola: SSRH02000D – Cod. Fisc. 80008840904 - via Cedrino 1 - 07100 SASSARI

ssrh02000d@istruzione.it **Tel 079 / 2590077-8 - Fax 079 / 2590143** ssrh02000d@pec.istruzione.it

www.alberghierosassari.*gov.it*

Sassari 10/09/2026

CIRCOLARE N. 9

Ai Docenti

Al Personale ATA

Alla DSGA

Al Sito Web

Al Registro Elettronico

OGGETTO: DISPOSIZIONI SU FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104/1992.

Alla luce delle disposizioni normative (Legge 183/2010 e relative Circolari attuative INPS di seguito riportate), ed al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive:

- Conferma dell'istanza: Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente. L'autocertificazione può essere presentata secondo il modello allegato alla presente ALL.1.

- Prima istanza: La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento orario, a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92. La richiesta può essere presentata secondo il modello allegato alla presente ALL.2 a/b.

- Cronoprogramma dei permessi

Si precisa inoltre che, ai sensi della normativa vigente, coloro che fruiranno dei permessi in parola sono tenuti a produrre una programmazione mensile da presentare entro il 28 del mese precedente, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto con disabilità. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al dirigente scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma.
Il modello di presentazione del cronoprogramma è allegato alla presente ALL 3

In caso di necessità ed urgenza trova l'applicazione l'articolo 33 comma 3 della L.104/92 ai sensi del quale: *(...In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso...)* Da ultimo, si ricorda che, i permessi mensili di cui all'oggetto devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti di cui all'oggetto.

Il vigente CCNL scuola, così recita: "i permessi mensili (...) devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti". CCNL scuola 2022 24 Art. 68 -Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge *(. 1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili).*

2. *Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce ei permessi di cui al comma1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.*

3. *In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.*

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il parere n. 13 del 2008, ha precisato:

"Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbe concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore" ...

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito:

"Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa" ...

L'Aran, dopo aver richiamato la disciplina contrattuale, chiarisce:

"In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001".

Inoltre, si informa il personale in indirizzo che il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ha introdotto rilevanti novità relativamente alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104 e del congedo straordinario.

L'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza".

Il novellato articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del d.lgs. n. 105/2022 stabilisce infatti che, fermo restando il

limite complessivo di tre giorni per l'assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Pertanto, più soggetti aventi diritto possono richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi, alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno. Qualora ricorra il caso in cui **più soggetti fruiscano** alternativamente dei permessi mensili per assistenza alla medesima persona, il personale interessato, insieme alla documentazione, **dovrà comunicare, con autocertificazione resa ai sensi di legge, il/i nominativo/i di altro/i soggetto/i che alternativamente** fruirà/ fruiranno dei permessi mensili, indicando il/i giorno/i di permesso fruiti alternativamente.

Ciò premesso al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio dell'Unità scolastica e di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del personale assente e, al contempo, evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni/e siano deprivati del personale titolare e dell'insegnamento disciplinare dovuto.

SI DISPONE

che a far data dal mese di settembre 2026, la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 sia preventivamente concordata, come da disposizioni sopra richiamate, comunicando all'Amministrazione, tramite il format allegato, entro e non oltre il giorno 28 del mese precedente, le assenze di quello successivo. Tale procedura può essere interrotta, in casi straordinari, a fronte di bisogni urgenti della persona con disabilità/assistita, che il personale fruitore, però, ha l'obbligo di documentare adeguatamente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Antonietta Piras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93